



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. Sovr. n. 6/2019 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

visto il ricorso iscritto a ruolo il 23.05.2019 con il quale il ricorrente debitore [REDACTED] [REDACTED] coadiuvato dal dott. [REDACTED] in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, l. n. 3/2012, accompagnata da una prima relazione particolareggiata dell'OCC del 15.11.2018;

atteso che, a seguito di richieste di chiarimenti da parte del giudice designato, il ricorrente in data 09.07.2019 e in data 13.09.2019 ha depositato integrazioni al piano, accompagnate da una seconda relazione particolareggiata dell'OCC del 12.09.2019;

rilevato che, alla luce delle integrazioni rese, il giudice designato ha fissato l'udienza del 20.11.2019 per la convocazione delle parti ritenendo la proposta conforme ai requisiti previsti;

rilevato, altresì, che all'udienza del 20.11.2019, presenti i difensori del ricorrente, l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione ai creditori ed ha replicato alle osservazioni degli stessi, riportandosi alle proprie note depositate telematicamente;

considerato, inoltre, che tre dei creditori hanno contestato la proposta di piano, e segnatamente:

- l'Istituto [REDACTED] presente in udienza si è riportato ai propri scritti depositati telematicamente, lamentando: l'incompletezza e la genericità della proposta e della relazione, nonché la non meritevolezza del ricorrente; inoltre, la differenza di trattamento tra creditori chirografari, l'esclusione degli immobili di proprietà e del TFR dal computo delle attività da mettere a disposizione per la esecuzione del piano; infine, l'irriducibilità del credito della IBL stessa, da pagare quindi integralmente, e la violazione da parte del piano proposto dell'art. 2918 c.c.;

- la [REDACTED] s.p.a. ha lamentato in primis la lacunosità della proposta e della relazione dell'OCC, anche in considerazione della stima del 2019 del geom. [REDACTED] da cui ha dedotto che i finanziamenti ottenuti dal ricorrente non sono stati impiegati per la ristrutturazione dell'immobile acquistato nel 2016, essendo già stato oggetto di



ristrutturazione negli anni '90 del secolo scorso; inoltre l'assenza del requisito della meritevolezza in capo al ricorrente;

- la ██████████ ha comunicato di non aderire alla proposta di piano;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano, con le precisazioni di cui al successivo punto 3.4.; in particolare, va rilevato che il piano, secondo la proposta del 09.07.2019, prevede il pagamento:

I. del 100% dei crediti prededucibili (euro 4.700,00) e privilegiati in favore dell'Erario (euro 2.470,78);

II. del 52% del credito residuo vantato dalle società finanziarie (con stralcio del 48%):

- ██████████ (primo finanziamento) di euro 5.227,88 (pre-falcidia);
- ██████████ (secondo finanziamento) di euro 3.162,53 (pre-falcidia);
- ██████████ (terzo finanziamento) di euro 2.024,29 (pre-falcidia);
- ██████████ di euro 7.813,00 (pre-falcidia);
- ██████████ di euro 1.638,48 (pre-falcidia);
- ██████████ di euro 1.700,00 (pre-falcidia);

III. del 45% del credito residuo vantato dalle banche mutuanti (con stralcio del 55%):

- ██████████ di euro 43.805,34, di cui euro 34.831,40 per sorte capitale ed euro 8.974,44 per interessi (alla data del 15.11.2019 come da comunicazione della stessa banca, sempre pre-falcidia);
- ██████████ (primo mutuo) di euro 22.080,00 (pre-falcidia);
- ██████████ (secondo mutuo) di euro 22.750,00 (pre-falcidia).

L'attivo messo a disposizione dal ricorrente per ripianare i suddetti debiti è rappresentato da una quota del suo stipendio, che ammonta ad euro 2.070,00 circa mensili ed è connotato da stabilità, essendo lo stesso dipendente a tempo indeterminato del Ministero della Giustizia.

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Al riguardo, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere" o abbia "colposamente determinato il sovraindebitamento", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.



In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla “generale diligenza” del consumatore nell’aver assunto, prima, e nell’aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo “genetico”, che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo “evolutivo”, che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l’OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrato tra il 2013 ed il 2016), non colposamente addebitabile al ricorrente.

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa del ricorrente, il quale ha fatto ricorso alle varie finanziarie per far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto dallo stesso, dal coniuge inoccupato, e dai quattro figli, di cui due minorenni, tutti a suo carico. La situazione reddituale del ricorrente era in ogni caso tale da fondare la ragionevole prospettiva di pagamento delle varie rate dei finanziamenti, anche e soprattutto in considerazione del tipo di impiego caratterizzato da una certa stabilità e dalla prospettiva del trasferimento lavorativo a Cassino, poi concretizzatasi nel 2018, con notevole riavvicinamento alla propria abitazione in Galluccio (Ce). Non è nemmeno da escludersi che parte dei finanziamenti sia stata destinata alla ristrutturazione della propria abitazione, acquistata nel 2016 (e pagata nel 2006) in comunione legale con il coniuge, considerato che la precedente ristrutturazione risale a circa 30 anni fa.

Si aggiunga, inoltre – aderendo ad una tesi opposta rispetto a quella sostenuta dal creditore IBL – che i creditori hanno continuato a finanziare il ricorrente nonostante quanto previsto dall’art. 124 bis TUB, che sancisce l’onere in capo al finanziatore di valutare preventivamente il merito creditizio del consumatore. Sul punto si richiama un precedente di merito, secondo cui *“sebbene oggetto di valutazione in questa sede sia la condotta tenuta dal debitore e la sua meritevolezza, nondimeno la valutazione del merito creditizio da parte di operatori professionali quali gli enti finanziatori, è elemento idoneo a rafforzare a monte l’affidamento del consumatore nella idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018)”*.

La condotta del ricorrente supera anche il controllo evolutivo, dal momento che è rimasta invariata nel corso del tempo la sua capacità reddituale, e sono diminuite le spese, in particolare quelle di trasporto.



3. Con riguardo alle contestazioni sollevate dai creditori, queste impongono al giudice di compiere il raffronto dell'effettivo soddisfacimento del creditore in contestazione con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. (c.d. cram down). Infatti, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio del debitore dovesse meglio soddisfare le pretese del creditore contestante, rispetto a quanto proposto dal debitore consumatore, il giudice non potrebbe procedere con l'omologazione. Al contrario, laddove anche con detto procedimento si giungesse ad una soddisfazione pari od inferiore a quella indicata dal consumatore, nessun ostacolo si frapporrebbe all'omologazione del piano.

3.1. Orbene, bisogna in primo luogo considerare che le trattenute attualmente compiute dai creditori sullo stipendio del ricorrente cedono di fronte all'istituto del sovraindebitamento, qualunque forma questo assuma e quindi anche se di carattere liquidatorio. La tesi opposta, sostenuta in particolare dalla IBL, si fonda su una interpretazione estensiva dell'art. 2918 c.c., a tenore della quale il piano del consumatore sarebbe inopponibile alla cessione del quinto dello stipendio del ricorrente in favore del soggetto finanziatore. Al contrario, si ritiene preferibile aderire ad un diverso orientamento, secondo cui *"il credito ceduto dalla lavoratrice ricorrente alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari (T. Napoli Nord, decr. 16.05.2018; per una disamina completa sul punto e sulla tematica della c.d. second chance di matrice statunitense, v. T. Pescara, decr. 08.03.2017)"*.

3.2. Tanto considerato, deve osservarsi che l'abitazione, di cui il ricorrente è titolare in comunione legale, è stata stimata in euro 56.000,00. Se detto immobile venisse venduto all'asta, si potrebbe ricavare in una ipotesi favorevole, l'importo di euro 42.000,00, pari all'offerta minima presentabile in relazione al suddetto prezzo base, da dimezzare in euro 21.000,00, considerato che la metà del ricavato spetterebbe al coniuge del ricorrente, quale comproprietario in comunione legale. A quanto rilevato deve aggiungersi la crisi del mercato immobiliare e la congiuntura economica, che comporta, ad essere ottimisti, la vendita all'asta al secondo o al terzo esperimento, con sostanziale dimezzamento del prezzo iniziale di stima, da dividere ulteriormente per due.

Deve inoltre rilevarsi che l'alternativa ipotetica, vale a dire la liquidazione del patrimonio, non comprende ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia come indicato dal giudice. Orbene, considerato che le spese mensili del nucleo familiare del ricorrente ammontano ad euro 1.100,00 circa mensili ed aggiungendo almeno euro 600,00 per reperire un immobile in locazione adatto



a 6 persone, ne consegue un fabbisogno mensile di euro 1.700,00, con un residuo sullo stipendio mensile di euro 400,00 da devolvere ai creditori. Sul punto, bisogna nuovamente precisare che, in base a quanto argomentato al punto 3.1., le trattenute attualmente operate sono inopponibili all'istituto del sovraindebitamento e, quindi, i creditori non potrebbero continuare ad effettuarle nemmeno in caso di alternativa liquidatoria.

Orbene, a fronte di una proposta di piano che prevede la devoluzione ai creditori di euro 66.000,00 circa con pagamenti rateali iniziali di euro 900,00 circa mensili, si contrappone quindi una alternativa liquidatoria che potrebbe prevedere una rata iniziale di euro 400,00 circa mensili e la liquidazione di un immobile da cui ricavare nella migliore delle ipotesi euro 21.000,00. Ne consegue, pertanto, quanto meno la parità di convenienza per i creditori in contestazione del piano del consumatore in questione rispetto all'alternativa liquidatoria.

3.3. Passando ad analizzare le ulteriori contestazioni, deve rilevarsi che il trattamento di fine servizio (TFS) è un istituto analogo al trattamento di fine rapporto, applicabile ai dipendenti della pubblica amministrazione. Tuttavia, il TFS viene erogato al dipendente pubblico solo dopo che si è concluso il rapporto di lavoro, pertanto non può essere utilizzato per soddisfare i propri creditori prima del suo accredito, nemmeno se il dipendente ricorra ad una procedura di sovraindebitamento.

3.4. Inoltre, la previsione di due categorie di creditori tutti chirografari, quella delle società finanziarie soddisfatte al 52% e quella delle banche mutuanti soddisfatta al 45%, si spiega in ragione del fatto che il pagamento delle rate di mutuo e le trattenute in favore di questa seconda categoria si è comunque protratto fino alla data odierna, nonostante il deposito del ricorso. Sul punto, in ottica collaborativa tra debitore e creditori (art. 1175 c.c.), si reputa giustificato tenere ferme le trattenute e le rate di mutuo *medio tempore* intervenute o corrisposte e, quindi, applicare lo stralcio del 55% alla situazione creditoria attuale delle banche mutuanti IBL e BCC, mandando all'OCC per quanto di competenza. Si dispone, altresì, la cessazione per l'avvenire di qualunque trattenuta da parte dei creditori sullo stipendio del ricorrente, onerando l'OCC della notifica al datore di lavoro della ricorrente.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 2.070,00, l'impiego di euro 1.100,00 circa per i bisogni del nucleo familiare e della somma base iniziale di euro 900,00 circa per adempiere il piano del consumatore, come meglio specificato nello stesso;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.



- a) omologa il piano del ricorrente ██████████ depositato in data 23.05.2019, ed integrato il 09.07.2019 ed il 13.09.2019, con le precisazioni di cui al punto 3.4. delle motivazioni;
- b) dispone la cessazione per l'avvenire delle trattenute sullo stipendio da parte dei creditori - società finanziarie e banche mutuanti - del ricorrente, onerando l'OCC della notifica del presente provvedimento al datore di lavoro del ricorrente;
- c) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, con la precisazioni di cui al punto 3.4. delle motivazioni, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente sia pari ad euro 1.100,00;
- e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;
- f) rinvia a seguito di separata istanza la liquidazione del compenso dell'OCC.

Si comunichi.

Cassino, 11.12.2019

Il G.D. Lorenzo Sandulli

